Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale„ n. 72 del 26 marzo 2012 - Serie generale

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 26 marzo 2012** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

AVVISO AGLI ABBONATI

Si avvisano i Signori abbonati che a partire dall'anno 2012 sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento, nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli stessi. Preghiamo pertanto i Signori abbonati di consultare il testo completo dell'avviso riportato in quarta di copertina.

N. 55

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per talune società.

S O M M A R I O

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 17 febbraio 2012.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società «Workopp S.p.a.». (Decreto n. 64347).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO l'articolo 1, 29, 30 e 34, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

VISTE le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

VISTI gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni del 12.02.2009 e del 20.04.2011;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 16.06.2011, relativo alla società WORKOPP SPA, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

VISTI gli assensi delle Regioni Veneto (23.06.2011), Emilia Romagna (24.06.2011), Toscana (29.06.2011), Friuli Venezia Giulia (28.06.2011), Trento (23.06.2011), Marche (29.06.2011), Abruzzo (01.07.2011), Lombardia (05.07.2011), Umbria (08.07.2011), Lazio (01.08.2011), Puglia (08.11.2011) e Piemonte (23.11.2011) che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società WORKOPP SPA, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

VISTA l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda WORKOPP SPA;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

D E C R E T A

ART.1

Ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è autorizzata, per il periodo dal 01.07.2011 al 31.12.2011, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 16.06.2011, in favore

di un numero massimo di 45 lavoratori della società WORKOPP SPA, dipendenti presso le Regioni:

- Veneto – 1 lavoratore;
- Emilia Romagna – 18 lavoratori;
- Toscana – 3 lavoratori;
- Friuli Venezia Giulia – 4 lavoratori;
- Trento – 2 lavoratori;
- Marche – 3 lavoratori;
- Abruzzo – 1 lavoratore;
- Lombardia – 4 lavoratori;
- Umbria – 1 lavoratore;
- Lazio – 1 lavoratore;
- Puglia – 3 lavoratori;
- Piemonte – 4 lavoratori.

La contrazione dell'orario di lavoro sarà attuata al 70%.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE – POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 40% del sostegno al reddito.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 267.763,86 (duecentosessantasettemilasettecentosessantatre/86).

Matricola INPS: 6103082385

Pagamento diretto: SI

ART. 2

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 267.763,86 (duecentosessantasettemilasettecentosessantatre/86), è posto a carico del Fondo sociale per l'Occupazione e Formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

ART. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 17 febbraio 2012

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
FORNERO

p. Il Ministro dell'economia e delle finanze
Il Vice Ministro delegato
GRILLI

12A03245

DECRETO 17 febbraio 2012.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società «E-Care S.p.a.». (Decreto n. 64348).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO l'articolo 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

VISTE le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

VISTI gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni del 12.02.2009 e del 20.04.2011;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 26.05.2011, relativo alla società E-CARE SPA, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

VISTI gli assensi delle Regioni Lazio (04.07.2011), Piemonte (16.06.2011), e Lombardia (25.07.2011) che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società E-CARE SPA, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

VISTA l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda E-CARE SPA in favore di un numero massimo di 60 lavoratori;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

D E C R E T A

ART.1

Ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è autorizzata, per il periodo dal 26.05.2011 al 31.12.2011, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 26.05.2011, in favore di un numero massimo di 60 unità lavorative della società E-CARE SPA, dipendenti presso le sedi di:

- Cesano Boscone (MI) – 44 lavoratori;
- Roma (RM) – 10 lavoratori;
- Torino (TO) – 6 lavoratori;

così suddivisi:

- per il periodo dal 26.05.2011 al 31.05.2011 – 14 lavoratori;
- per il periodo dal 01.06.2011 al 30.06.2011 – 28 lavoratori;
- per il periodo dal 01.07.2011 al 31.07.2011 – 43 lavoratori;
- per il periodo dal 01.08.2011 al 31.08.2011 – 44 lavoratori;
- per il periodo dal 01.09.2011 al 30.09.2011 – 50 lavoratori;
- per il periodo dal 01.10.2011 al 31.10.2011 – 58 lavoratori;
- per il periodo dal 01.11.2011 al 30.11.2011 – 59 lavoratori;
- per il periodo dal 01.12.2011 al 31.12.2011 – 60 lavoratori.

A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 60% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE – POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 40% del sostegno al reddito.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 488.437,80 (quattrocentoottantaottomilaquattrocentotrentasette/80).

Matricola INPS:4857209107

Pagamento diretto: NO

ART. 2

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 488.437,80 (quattrocentoottantaottomilaquattrocentotrentasette/80), graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

ART. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 2012

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
FORNERO

p. Il Ministro dell'economia e delle finanze
Il Vice Ministro delegato
GRILLI

12A03246

DECRETO 17 febbraio 2012.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società «Saman Servizi Coop. Sociale a r.l.». (Decreto n. 64349)**.**

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO l'articolo 1, 29, 30 e 34, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

VISTE le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

VISTI gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni del 12.02.2009 e del 20.04.2011;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 03.10.2011, relativo alla società SAMAN SERVIZI COOP. SOCIALE ARL, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

VISTI gli assensi delle Regioni Campania (27.10.2011) e Lazio (09.11.2011) che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società SAMAN SERVIZI COOP. SOCIALE ARL, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

VISTA l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda SAMAN SERVIZI COOP. SOCIALE ARL;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

D E C R E T A

ART.1

Ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è autorizzata, per il periodo dal 01.10.2011 al 31.12.2011, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 03.10.2011, in favore di un numero massimo di 5 lavoratori della società SAMAN SERVIZI COOP. SOCIALE ARL, dipendenti presso le sedi di:

- Latina (LT) – 2 lavoratori;
- Napoli (NA) – 3 lavoratori.

Sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 60 % del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE – POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 40% del sostegno al reddito.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 21.251,10 (ventiunomiladuecentocinquantauno/10).

Matricola INPS:496161329300

Pagamento diretto: SI

ART. 2

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 21.251,10 (ventiunomiladuecentocinquantauno/10), è posto a carico del Fondo sociale per l'Occupazione e Formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

ART. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 2012

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
FORNERO

p. Il Ministro dell'economia e delle finanze
Il Vice Ministro delegato
GRILLI

12A03247

DECRETO 17 febbraio 2012.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società «Artco Servizi Coop.». (Decreto n. 64350).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO l'articolo 1, 29, 30 e 34, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

VISTE le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

VISTI gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni del 12.02.2009 e del 20.04.2011;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 04.10.2011, relativo alla società ARTCO SERVIZI COOP, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

VISTI gli assensi delle Regioni Sardegna (18.10.2011), Lazio (09.11.2011), Basilicata (28.10.2011), Molise (10.10.2011) e Friuli Venezia Giulia (18.10.2011) che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società ARTCO SERVIZI COOP, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

VISTA l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda ARTCO SERVIZI COOP;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

D E C R E T A

ART.1

Ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è autorizzata, per il periodo dal 01.09.2011 al 31.12.2011, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 04.10.2011, in favore di un numero massimo di 147 lavoratori della società ARTCO SERVIZI COOP, dipendenti presso le Regioni:

- Sardegna – 20 lavoratori;

- Lazio – 103 lavoratori;
- Basilicata – 15 lavoratori;
- Molise – 7 lavoratori;
- Friuli Venezia Giulia – 2 lavoratori,

così suddivisi:

- 147 lavoratori – per il periodo dal 01.09.2011 al 30.09.2011;
- 138 lavoratori – per il periodo dal 01.10.2011 al 31.12.2011.

Sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 60 % del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE – POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 40% del sostegno al reddito.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 794.791,14 (settecentonovantaquattromilasettecentonovantauno/14).

Matricola INPS: 8602750457 / 8604742276

Pagamento diretto: SI

ART. 2

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 794.791,14 (settecentonovantaquattromilasettecentonovantauno/14), è posto a carico del Fondo sociale per l'Occupazione e Formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

ART. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 17 febbraio 2012

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
FORNERO

p. Il Ministro dell'economia e delle finanze
Il Vice Ministro delegato
GRILLI

12A03248

DECRETO 17 febbraio 2012.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società «Vivenda S.p.a.». (Decreto n. 64351).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO l'articolo 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

VISTE le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

VISTI gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni del 12.02.2009 e del 20.04.2011;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 08.06.2011, relativo alla società VIVENDA SPA, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

VISTI gli assensi delle Regioni Lombardia (06.07.2011), Friuli Venezia Giulia (28.06.2011), Emilia Romagna (24.06.2011), Piemonte (07.07.2011), Veneto (22.06.2011) e Provincia Autonoma di Trento (21.06.2011) che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società VIVENDA SPA, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

VISTA l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda VIVENDA SPA in favore di un numero massimo di 65 lavoratori;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

D E C R E T A

ART.1

Ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è autorizzata, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche

Sociali in data 08.06.2011, in favore di un numero massimo di 65 lavoratori della società VIVENDA SPA, così suddivisi:

- Regione Lombardia – per il periodo dal 13.06.2011 al 31.12.2011, in favore 24 lavoratori, con riduzione oraria del 20%;
- Regione Friuli Venezia Giulia – per il periodo dal 12.08.2011 al 31.12.2011, in favore 6 lavoratori, con riduzione oraria del 25%;
- Regione Emilia Romagna – per il periodo dal 11.08.2011 al 31.12.2011, in favore 7 lavoratori, con riduzione oraria del 25%;
- Regione Piemonte – per il periodo dal 13.06.2011 al 31.12.2011, in favore 16 lavoratori, con riduzione oraria del 75%;
- Regione Veneto – per il periodo dal 01.11.2011 al 31.12.2011, in favore 5 lavoratori, con riduzione oraria del 38%;
- Provincia Autonoma di Trento – per il periodo dal 13.06.2011 al 31.12.2011, in favore 7 lavoratori, con riduzione oraria del 37%.

A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 60% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE – POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 40% del sostegno al reddito.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 203.284,98 (duecentotremiladuecentoottantaquattro/98).

Matricola INPS: 7046859889

Pagamento diretto: NO

ART. 2

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 203.284,98 (duecentotremiladuecentoottantaquattro/98), graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

ART. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 2012

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
FORNERO

p. Il Ministro dell'economia e delle finanze
Il Vice Ministro delegato
GRILLI

12A03249

DECRETO 17 febbraio 2012.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società «VED S.r.l.». (Decreto n. 64352).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO l'articolo 1, 29, 30 e 34, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

VISTE le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

VISTI gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni del 12.02.2009 e del 20.04.2011;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 19.10.2011, relativo alla società VED SRL per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

VISTI gli assensi delle Regioni Lombardia (12.10.2011) e Sicilia (17.10.2011) che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società VED SRL, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

VISTA l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda VED SRL;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

D E C R E T A

ART.1

Ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è autorizzata, per il periodo dal 09.10.2011 al 31.12.2011, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 19.10.2011, in favore di un numero massimo di 75 lavoratori della società VED SRL, dipendenti presso le sedi di:

- Melilli (SR) – 69 lavoratori;
- Gorla Minore (VA) – 6 lavoratori;

così suddivisi:

- 75 lavoratori – per il periodo dal 09.10.2011 al 31.10.2011;

- 74 lavoratori – per il periodo dal 01.11.2011 al 31.12.2011.

La contrazione dell'orario di lavoro sarà attuata al 70 %.

Sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 60 % del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE – POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 40% del sostegno al reddito.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 203.019,61 (duecentotremiladiciannove/61).

Matricola INPS: 7601875307

Pagamento diretto: NO

ART. 2

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 203.019,61 (duecentotremiladiciannove/61), è posto a carico del Fondo sociale per l'Occupazione e Formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

ART. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 2012

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
FORNERO

p. Il Ministro dell'economia e delle finanze
Il Vice Ministro delegato
GRILLI

12A03250

DECRETO 17 febbraio 2012.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società «Agrimport S.p.a.». (Decreto n. 64353).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO l'articolo 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

VISTE le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

VISTI gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni del 12.02.2009 e del 20.04.2011;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 21.07.2011, relativo alla società AGRIMPORT SPA, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

VISTI gli assensi delle Regioni Veneto (02.08.2011), Lombardia (08.08.2011) e la Provincia Autonoma di Bolzano (18.08.2011) che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società AGRIMPORT SPA, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

VISTA l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda AGRIMPORT SPA;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

D E C R E T A

ART.1

Ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è autorizzata, per il periodo dal 01.07.2011 al 31.12.2011, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 21.07.2011, in favore

di un numero massimo di 14 lavoratori della società AGRIMPORT SPA, dipendenti presso le sedi di:

- San Paolo d'Argon (BG) – 2 lavoratori;
- Conegliano Veneto (TV) – 2 lavoratori;
- Bolzano (BZ) – 10 lavoratori.

La contrazione massima dell'orario di lavoro del:

- 50% per un 1 lavoratore di Bolzano (BZ);
- 100% per tutti gli altri lavoratori.

A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 60% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE – POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 40% del sostegno al reddito.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 114.755,94 (centoquattordicimilasettecentocinquantacinque/94).

Matricola INPS: 1407350147

Pagamento diretto: SI

ART. 2

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 114.755,94 (centoquattordicimilasettecentocinquantacinque/94), graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

ART. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 2012

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
FORNERO

p. Il Ministro dell'economia e delle finanze
Il Vice Ministro delegato
GRILLI

12A03251

DECRETO 17 febbraio 2012.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società «Serist Servizi Ristorazione S.p.a.». (Decreto n. 64354).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO l'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

VISTO l'articolo 1, comma 29, 30 e 34, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

VISTE le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

VISTI gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni del 12.02.2009 e del 20.04.2011;

VISTO il decreto n. 56863 del 26.01.2011 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 19.05.2010, per il periodo dall'01.06.2010 al 31.05.2011, in favore di un numero massimo di n. 2.113 lavoratori della società SERIST SERVIZI RISTORAZIONE SPA, equiparati a n. 335 full time equivalent così suddivisi:

- 218 unità lavorative – Lombardia;
- 55 unità lavorative – Lazio;
- 5 unità lavorative – Liguria;
- 3 unità lavorative – Marche;
- 24 unità lavorative – Piemonte;
- 1 unità lavorativa – Veneto;
- 13 unità lavorative – Sardegna;
- 10 unità lavorative – Toscana;
- 2 unità lavorative – Campania;
- 2 unità lavorative – Emilia Romagna;
- 2 unità lavorative – Umbria;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 19.07.2011, relativo alla società SERIST SERVIZI RISTORAZIONE SPA, per la quale sussistono le condizioni previste dalla

normativa sopra citata, ai fini della concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

VISTI gli assensi delle Regioni Lombardia (08.08.2011), Piemonte (01.08.2011), Emilia Romagna (26.07.2011), Liguria (02.08.2011), Toscana (01.08.2011), Marche (03.11.2011), Lazio (01.08.2011), Campania (28.07.2011) e Umbria (03.08.2011) che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società SERIST SERVIZI RISTORAZIONE SPA**,** in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

VISTA l'istanza di concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda SERIST SERVIZI RISTORAZIONE SPA;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

D E C R E T A

ART.1

Ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è autorizzata, per il periodo dal 11.07.2011 al 31.12.2011, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 19.07.2011, in favore di un numero massimo di 284 lavoratori della società SERIST SERVIZI RISTORAZIONE SPA, così suddivisi:

- 92 lavoratori – Lombardia;

- 119 lavoratori – Lazio;
- 13 lavoratori – Liguria;
- 5 lavoratori – Marche;
- 11 lavoratori – Piemonte;
- 27 lavoratori – Toscana;
- 5 lavoratori – Campania;
- 6 lavoratori – Emilia Romagna;
- 6 lavoratori – Umbria.

La contrazione oraria del lavoro sarà attuata al 70%.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10% per il periodo dal 11.07.2011 al 31.12.2011.

Sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 60 % del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE – POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 40% del sostegno al reddito.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 1.575.006,92 (unmilionecinquecentosettantacinquemilasei/92).

Pagamento diretto: SI

Matricola INPS: 4962046469 / 4962046267

ART. 2

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 1.575.006,92 (unmilionecinquecentosettantacinquemilasei/92), è posto a carico del Fondo sociale per l'Occupazione e Formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

ART. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 2012

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
FORNERO

p. Il Ministro dell'economia e delle finanze
Il Vice Ministro delegato
GRILLI

12A03252

DECRETO 17 febbraio 2012.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società «Fallimento Produzione Industriale Mobili Imbottiti S.p.a. (già Nicoletti S.p.a.)». (Decreto n. 64355).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO l'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

VISTO l'articolo 1, comma 29, 30 e 34, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

VISTE le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

VISTI gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni del 12.02.2009 e del 20.04.2011;

VISTO il decreto n. 56216 del 24.12.2010 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 09.08.2010, per il periodo dal 12.08.2010 al 11.08.2011, in favore di un numero massimo di 350 lavoratori dalla società FALLIMENTO PRODUZIONE INDUSTRIALE MOBILI IMBOTTITI SPA (GIA' NICOLETTI SPA IN LIQUIDAZIONE) dipendenti presso lo stabilimento di Matera (MT);

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 21.07.2011, relativo alla società FALLIMENTO PRODUZIONE INDUSTRIALE MOBILI IMBOTTITI SPA (GIA' NICOLETTI SPA IN LIQUIDAZIONE), per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

VISTO l'assenso della Regione Basilicata, presente in sede di accordo governativo del 21.07.2011, che si è assunta l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società FALLIMENTO PRODUZIONE INDUSTRIALE MOBILI IMBOTTITI SPA (GIA' NICOLETTI SPA IN LIQUIDAZIONE), in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

VISTA l'istanza di concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda

FALLIMENTO PRODUZIONE INDUSTRIALE MOBILI IMBOTTITI SPA (GIA' NICOLETTI SPA IN LIQUIDAZIONE);

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

D E C R E T A

ART.1

Ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è autorizzata, per il periodo dal 12.08.2011 al 31.12.2011, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 21.07.2011, in favore di un numero massimo di 330 lavoratori della società FALLIMENTO PRODUZIONE INDUSTRIALE MOBILI IMBOTTITI SPA (GIA' NICOLETTI SPA IN LIQUIDAZIONE), dipendenti presso lo stabilimento di Matera (MT).

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10% per il periodo dal 12.08.2011 al 31.12.2011.

Sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 60 % del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE – POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 40% del sostegno al reddito.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 2.139.891,60 (duemilionicentotrentanovemilaottocentonovantauno/60).

Pagamento diretto: SI

Matricola INPS:4701322494

ART. 2

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 2.139.891,60 (duemilionicentotrentanovemilaottocentonovantauno/60), è posto a carico del Fondo sociale per l'Occupazione e Formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

ART. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 2012

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
FORNERO

p. Il Ministro dell'economia e delle finanze
Il Vice Ministro delegato
GRILLI

12A03253

DECRETO 17 febbraio 2012.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società «Deufol Italia S.p.a.». (Decreto n. 64356).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO l'articolo 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

VISTE le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

VISTI gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni del 12.02.2009 e del 20.04.2011;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 19.07.2011, relativo alla società DEUFOL ITALIA SPA, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

VISTI gli assensi delle Regioni Piemonte (01.08.2011) e Lombardia (08.08.2011) che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società DEUFOL ITALIA SPA, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

VISTA l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda DEUFOL ITALIA SPA;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

D E C R E T A

ART.1

Ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è autorizzata, per il periodo dal 01.07.2011 al 31.12.2011, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 19.07.2011, in favore di un numero massimo di 7 unità lavorative della società DEUFOL ITALIA SPA, dipendenti presso le sedi di:

- Oleggio (NO) – 1 lavoratore;

- Fagnano Olona (VA) – 6 lavoratori.

A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 60% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE – POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 40% del sostegno al reddito.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 59.503,08 (cinquantanovemilacinquecentotre/08).

Matricola INPS:8712032113

Pagamento diretto: SI

ART. 2

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 59.503,08 (cinquantanovemilacinquecentotre/08), graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

ART. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 2012

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
FORNERO

p. Il Ministro dell'economia e delle finanze
Il Vice Ministro delegato
GRILLI

12A03254

DECRETO 17 febbraio 2012.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società «La Rapida Servizi S.c.r.l.». (Decreto n. 64357).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO l'articolo 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

VISTE le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

VISTI gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni del 12.02.2009 e del 20.04.2011;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 13.10.2011, relativo alla società LA RAPIDA SERVIZI A R.L. SOC. COOP., per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

VISTI gli assensi delle Regioni Marche (28.10.2011), Abruzzo (28.10.2011) e Umbria (28.10.2011) che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società LA RAPIDA SERVIZI A R.L. SOC. COOP., in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

VISTA l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda LA RAPIDA SERVIZI A R.L. SOC. COOP.;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

D E C R E T A

ART.1

Ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è autorizzata, per il periodo dal 01.09.2011 al 31.12.2011, la concessione del

trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 13.10.2011, in favore di un numero massimo di 74 lavoratori della società LA RAPIDA SERVIZI A R.L. SOC. COOP., dipendenti presso le sedi di:

- Macerata (MC) – 29 lavoratori;
- Pescara (PE) – 30 lavoratori;
- Perugia (PG) – 15 lavoratori;

così suddivisi:

- 68 lavoratori per il periodo dal 01.09.2011 al 30.09.2011;
- 69 lavoratori per il periodo dal 01.10.2011 al 31.10.2011;
- 74 lavoratori per il periodo dal 01.11.2011 al 31.12.2011.

La contrazione massima dell'orario di lavoro del:

- 50% per un numero massimo di 4 lavoratori della Regione Marche;
- 100% per tutti gli altri lavoratori.

A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 60% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE – POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 40% del sostegno al reddito.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 398.103,94 (trecentonovantaottomilacentotre/94).

Matricola INPS: 4402021553

Pagamento diretto: SI

ART. 2

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 398.103,94 (trecentonovantaottomilacentotre/94), graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

ART. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 2012

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
FORNERO

p. Il Ministro dell'economia e delle finanze
Il Vice Ministro delegato
GRILLI

12A03255

DECRETO 17 febbraio 2012.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società «Filatura e Tessitura di Puglia S.r.l.». (Decreto n. 64358).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO l'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

VISTO l'articolo 1, comma 29, 30 e 34, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

VISTE le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

VISTI gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni del 12.02.2009 e del 20.04.2011;

VISTO il decreto n. 57144 del 10.02.2011 con il quale è stata autorizzata la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 22.07.2010, in favore di un numero massimo di 225 unità lavorative, della società FILATURA E TESSITURA DI PUGLIA SRL, dipendenti presso la sede di Ginosa (Taranto), per il periodo dal 19.08.2010 al 18.08.2011;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 03.08.2011, relativo alla società FILATURA E TESSITURA DI PUGLIA SRL, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

VISTO l'assenso della Regione Puglia (03.08.2011) che si è assunta l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società FILATURA E TESSITURA DI PUGLIA SRL, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

VISTA l'istanza di concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda FILATURA E TESSITURA DI PUGLIA SRL;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

D E C R E T A

ART.1

Ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è autorizzata, per il periodo dal 19.08.2011 al 31.12.2011, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 03.08.2011, in favore di un numero massimo di 224 lavoratori della società FILATURA E TESSITURA DI PUGLIA SRL, dipendenti presso lo stabilimento di Ginosa (TA).

La misura del predetto trattamento è ridotta del 30% per il periodo dal 19.08.2011 al 31.12.2011.

Sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 60 % del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE – POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 40% del sostegno al reddito.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 1.264.155,20 (unmilioneduecentosessantaquattromilacentocinquantacinque/20).

Pagamento diretto: SI

Matricola INPS: 2705820802

ART. 2

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 1.264.155,20 (unmilioneduecentosessantaquattromilacentocinquantacinque/20), è posto a carico del Fondo sociale per l'Occupazione e Formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

ART. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 2012

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
FORNERO

p. Il Ministro dell'economia e delle finanze
Il Vice Ministro delegato
GRILLI

12A03256

DECRETO 17 febbraio 2012.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società «ALA S.a.s.». (Decreto n. 64359).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO l'articolo 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

VISTE le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

VISTI gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni del 12.02.2009 e del 20.04.2011;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 13.10.2011, relativo alla società ALA SAS, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

VISTI gli assensi delle Regioni Lazio (09.11.2011), Toscana (27.10.2011) e Marche (26.10.2011) che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società ALA SAS, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

VISTA l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda ALA SAS, in favore di un numero massimo di 28 lavoratori;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

D E C R E T A

ART.1

Ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è autorizzata, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 17.10.2011 al 31.12.2011, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 13.10.2011, in favore di un numero massimo di 28 lavoratori della società ALA SAS, così suddivisi:

- Arezzo – 11 lavoratori;
- Pesaro – 7 lavoratori;

- Roma – 10 lavoratori.

A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 60% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE – POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 40% del sostegno al reddito.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 98.901,04 (novantaottomilanovecentouno/04).

Matricola INPS: 0500010400

Pagamento diretto: SI

ART. 2

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 98.901,04 (novantaottomilanovecentouno/04), graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

ART. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 2012

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
FORNERO

p. Il Ministro dell'economia e delle finanze
Il Vice Ministro delegato
GRILLI

12A03257

DECRETO 17 febbraio 2012.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società «Mondo del Baby S.p.a.». (Decreto n. 64360).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO l'articolo 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

VISTE le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

VISTI gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni del 12.02.2009 e del 20.04.2011;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 06.10.2011, relativo alla società MONDO DEL BABY SPA, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

VISTI gli assensi delle Regioni Toscana (27.10.2011), Umbria (18.10.2011) ed Emilia Romagna (13.10.2011) che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società MONDO DEL BABY SPA, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

VISTA l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda MONDO DEL BABY SPA;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

D E C R E T A

ART.1

Ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è autorizzata, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 27.09.2011 al 31.12.2011, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 06.10.2011, in favore di un numero massimo di 21 lavoratori della società MONDO DEL BABY SPA, così suddivisi:

- Regione Toscana – 1 lavoratore;

- Regione Umbria – 17 lavoratori;
- Regione Emilia Romagna – 3 lavoratori.

La contrazione dell'orario di lavoro sarà attuata al 35 %.

A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 60% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE – POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 40% del sostegno al reddito.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 32.608,57 (trentaduemilaseicentootto/57).

Matricola INPS: 5806811449 /

Pagamento diretto: NO

ART. 2

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 32.608,57 (trentaduemilaseicentootto/57), graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

ART. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 2012

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
FORNERO

p. Il Ministro dell'economia e delle finanze
Il Vice Ministro delegato
GRILLI

12A03258

DECRETO 27 febbraio 2012.

Concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale per i lavoratori della società «Giacchieri S.a.s.». (Decreto n. 64455).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE ATTIVE E PASSIVE DEL LAVORO

VISTO l'articolo 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

VISTO l'articolo 1, comma 36, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

VISTO l'accordo governativo del 24.06.2011 con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la società **GIACCHIERI SAS** , è stato concordato il ricorso al trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'articolo 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per un periodo di 24 mesi, in favore di un numero massimo di 12 lavoratori pari all'intero organico in forza alla società, presso l'aeroporto di Forlì che verranno posti in CIGS per il periodo dal 27.06.2011 al 26.06.2013;

VISTO il decreto n. 62386 del 27/10/2011 , con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, in favore di un numero massimo di 12 lavoratori forza alla società **GIACCHIERI SAS** pari all'intero organico in forza alla società, presso l'aeroporto L. Ridolfi di Forlì che verranno posti in CIGS per il periodo dal 27.06.2011 al 26.12.2011;

VISTA l'istanza con la quale la società **GIACCHIERI SAS** ha richiesto la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'articolo 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di 12 lavoratori pari all'intero organico in forza alla società, presso l'aeroporto L. Ridolfi di Forlì che verranno posti in CIGS per il periodo dal 27.12.2011 al 26.06.2012;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'articolo 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di 12 lavoratori

pari all'intero organico in forza alla società, presso l'aeroporto L. Ridolfi di Forlì che verranno posti in CIGS per il periodo dal 27.12.2011 al 26.06.2012;

D E C R E T A

ART. 1

Ai sensi dell'articolo 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, in favore di un numero massimo di 12 lavoratori forza alla società **GIACCHIERI SAS** pari all'intero organico in forza alla società, presso l'aeroporto L. Ridolfi di Forlì che verranno posti in CIGS per il periodo dal 27.12.2011 al 26.06.2012;

Unità: Forlì - L. Ridolfi

Matricola INPS: 7025712581

Pagamento diretto : SI

ART. 2

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

ART. 3

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

ART. 4

La società è tenuta a presentare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di 24 mesi, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 27 febbraio 2012

Il direttore generale: PADUANO

12A03259

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

AVVISO AGLI ABBONATI

Si avvisano i Signori abbonati che sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli abbonamenti offerti.

Gli abbonamenti decorreranno a partire dalla registrazione del versamento del canone, per terminare l'anno o il semestre successivo (in caso di abbonamenti semestrali).

I seguenti tipi di abbonamento, inoltre, non saranno più disponibili:

- Abbonamento A1 che comprende la Serie Generale e i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi;
- Abbonamento F1 che comprende la Serie Generale, i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi e le 4 Serie Speciali.

L'INDICE REPERTORIO ANNUALE non è più incluso in alcuna tipologia di abbonamento e verrà posto in vendita separatamente. Gli abbonati alla Gazzetta Ufficiale cartacea avranno diritto ad uno sconto sul prezzo di copertina.

Le offerte di rinnovo sono state inviate agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per il pagamento dell'abbonamento stesso. Si pregano i Signori abbonati di utilizzare questi bollettini o seguire le istruzioni per i pagamenti effettuati a mezzo bonifico bancario.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 19 febbraio 2012.

SI RENDE NOTO, INOLTRE, CHE CON LA NUOVA DECORRENZA NON SARANNO PIÙ FORNITI FASCICOLI ARRETRATI IN CASO DI ABBONAMENTI SOTTOSCRITTI NEL CORSO DELL'ANNO. TALI FASCICOLI POTRANNO ESSERE ACQUISTATI CON APPOSITA RICHIESTA.

Si pregano, inoltre, gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo, di darne comunicazione via fax al Settore Gestione Gazzetta Ufficiale (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio intermediario.

€ 3,00